



**Procedura scritta n.2/2020  
Chiusura**

## **Scheda di notifica delle modifiche**

**Palermo, Aprile 2020**

## **Indice delle modifiche**

Modifica n.1 – Sottomisura 5.2.....	pag.3
Modifica n.2 - Sottomisura 3.1.....	pag.7
Modifica n.3 – Sottomisura 7.1.....	pag.9
Modifica n.4 – Sottomisura 6.4a.....	pag.13

## Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2020

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### 1.Programma:

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la sottomisura 5.2 - *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofica* e si rende necessaria poiché, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia fitosanitaria (Reg.(UE) n.2016/2031 del 26/10/2016) e dei successivi atti di esecuzione, il quadro normativo relativo alle fitopatie è stato completamente modificato.

In base al nuovo quadro normativo infatti, ad alcuni organismi nocivi di notevole rilevanza fitosanitaria per i consistenti danni causati alle produzioni agricole regionali, non più classificati "da quarantena" dai nuovi regolamenti, non possono più essere applicate le misure fitosanitarie di cui alla direttiva 2000/29/CE (eradicazione obbligatoria). E' necessario pertanto modificare alcuni paragrafi della scheda di misura, in quanto le procedure prima descritte negli stessi non sono più applicabili indistintamente per tutti i suddetti organismi nocivi. I paragrafi sono stati quindi snelliti, rimandando alle disposizioni attuative la descrizione dettagliata delle diverse procedure da applicare ai fini della determinazione di quanto previsto dall'art.18 paragrafo 3 del Reg.1305/13. Poiché si intende procedere a breve all'emanazione di un secondo bando, per il quale verranno applicati dei criteri di selezione delle domande (posti anch'essi in consultazione con la presente procedura), si è ritenuto opportuno modificare anche il paragrafo dei "*Principi concernenti la fissazione dei criteri*", così da inserire una premialità per gli interventi proposti da IAP e per le aziende colpite da organismi nocivi da quarantena.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

**Capitolo 8.2.** Descrizione per misura

**Paragrafo 8.2.5.3.2 - Sottomisura 5.2 - *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.***

**Al sottoparagrafo 8.2.5.3.2.1. "*Descrizione del tipo di intervento*"** il secondo periodo viene così modificato:

Per quanto concerne le emergenze fitosanitarie, *inserite negli allegati della Direttiva 2000/29/CE e successive modifiche*, le più recenti riscontrate rilevanti in termini di *ricaduta economica presenti* nel territorio regionale riguardano ~~le ceppi severi del Citrus~~ *il mal secco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus**, il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora* e il virus *Sharka* delle pomacee (PPV). ~~A riguardo, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti regionali di~~

~~lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate dagli organismi nocivi e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai.~~

Nello stesso sottoparagrafo, il quinto capoverso diventa:

Nei casi di fitopatie, ~~è~~ *sono previsti* ~~o~~ l'espianto, e la distruzione delle piante infette *ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato*, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti.

**al sottoparagrafo 8.2.5.3.2.3. "Collegamenti con altre normative"**, il terzo e quarto capoverso vengono così modificati:

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità *e successive modifiche*;

*Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.*

*Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.*

Decreto Ministeriale 24/7/2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, Decreto Ministeriale 4/5/2006 sulla produzione di materiale di moltiplicazione delle specie da frutto; *Decreto Ministeriale 6/12/2016, che recepisce le direttive di esecuzione della Commissione (2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE) relative alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, la registrazione dei fornitori e delle varietà, l'elenco comune delle varietà, requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto, i requisiti per i fornitori e le norme per le ispezioni ufficiali*; D.Lgs. n. 214/2005 relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

**al sottoparagrafo 8.2.5.3.2.5. "Costi ammissibili"** al primo capoverso il periodo riportato alla lettera b dell'elenco puntato diventa:

b) ricostituzione di piantagioni pluriannuali; nei casi di fitopatie anche estirpazione, distruzione *o smaltimento* delle piante infette, nuovi impianti e/o sostituzione delle piante distrutte. ~~La sostituzione è subordinata alle operazioni di distruzione, accertate dal Servizio Fitosanitario, e all'acquisto di nuove piante con caratteristiche simili a quelle distrutte;~~

**nello stesso sottoparagrafo** il capoverso successivo all'elenco puntato diventa:

Per quanto concerne, in particolare, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti, tale intervento è subordinato a una preventivo nulla osta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale. ~~rilasciato in seguito alla valutazione delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle varietà/specie prescelte e le attuali conoscenze in materia fitosanitaria.~~ Le spese ammissibili, concernenti il ripristino e la ricostituzione del patrimonio rurale danneggiato, sono finalizzate a riportare la struttura nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell'evento.

**al sottoparagrafo 8.2.5.3.2.6.** “*Condizioni di ammissibilità*” i primi tre capoversi diventano:

Il sostegno di cui alla sottomisura 5.2 è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale, *comprese le fitopatie*, e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio *e successive modifiche* (concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato (~~per il cui calcolo si rimanda al paragrafo "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno"~~).

~~Tale condizione viene verificata attraverso l'applicazione del D.Lgs.n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni.~~

~~Nel caso delle fitopatie, l'accertamento della presenza dell'organismo nocivo verrà effettuato nel rispetto delle procedure ufficiali di monitoraggio, campionamento ed analisi, stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'ammissibilità all'intervento è subordinata all'applicazione di misure fitosanitarie ufficiali obbligatorie, che comportano l'espianto di impianti arborei e/o la distruzione di piante con una perdita del potenziale agricolo interessato che non deve essere inferiore al 30%. Pertanto, con riferimento all'espianto e distruzione delle piante infette e al successivo reimpianto con varietà/specie resistenti o tolleranti, l'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'emanazione di una specifica misura del Servizio Fitosanitario, in seguito alla effettuazione di un controllo ufficiale, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 del D.Lgs.vo n. 214/2005, in data antecedente a quella della domanda di aiuto. Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione di cui alla presente misura, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.~~

**al sottoparagrafo 8.2.5.3.2.7.** “*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*” l'elenco puntato ed il periodo successivo diventano:

- Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura
- Qualità dell'operazione proposta
- ~~• Maggiore coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)~~
- *Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.)*

Con riferimento alle fitopatie, saranno favoriti gli agricoltori ~~associati e quelli~~ le cui aziende sono localizzate in aree *dove si riscontra la presenza di organismi nocivi da quarantena* ~~indenni o tampone~~, delimitate ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale.

**il sottoparagrafo 8.2.5.3.2.10.** “*Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno*” viene così modificato:

Il calcolo dell'entità del danno al potenziale agricolo interessato, *sarà effettuato* al fine di determinare la percentuale minima del 30%, così come previsto dall'art. 18(3) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ~~si effettua nel modo che segue.~~

~~Quando si tratta di danni al potenziale produttivo di aziende agricole relativo ad immobili, macchine e attrezzature, animali la percentuale del danno si determina in base alla proporzione tra spese previste per il ripristino e valore del bene danneggiato. Il valore del bene danneggiato è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e gli~~

~~ammortamenti effettuati. Quando non è possibile risalire al prezzo di acquisto il valore viene determinato utilizzando le normali tecniche estimative.~~

~~Per i danni ai terreni agricoli ed alle infrastrutture pubbliche il calcolo confronta il costo del ripristino ed il danno diretto, calcolato secondo i Redditi Lordi Standard, alle colture afferenti le superfici oggetto dell'intervento di ripristino.~~

~~Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante distrutte, sarà effettuato riferendosi al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura e/o ai costi standard, questi ultimi calcolati secondo la metodologia riportata nell'Allegato 4 del presente Programma e certificata dal CORERAS. La suddetta metodologia fa riferimento all'articolo 67 del Reg.(UE) n.1303/2013, comma 5, lettera a).~~

## **5. Effetti previsti dalle modifiche:**

- 5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica, che comporta anche uno snellimento delle procedure, potrà consentire una maggiore adesione da parte delle aziende agli interventi previsti dalla sottomisura.
- 5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

## Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2020

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”, e consiste nell’introduzione del regime di qualità denominato “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” (per il quale il previsto iter di comunicazione alla Commissione Europea si è concluso positivamente), tra i regimi di certificazione di cui alla lettera b) dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per i quali è previsto il sostegno agli agricoltori che vi aderiscono per la prima volta. Tale introduzione consentirà inoltre, attraverso la sottomisura 3.2, la promozione e l’informazione dei prodotti aderenti al suddetto regime di qualità.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

**Capitolo 8.2.** Descrizione per misura

**Paragrafo 8.2.3.3.1.** *M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi di qualità.*

**Al sottoparagrafo 8.2.3.3.1.1.** “Descrizione del tipo di intervento” ai regimi di qualità elencati alla lettera b) viene aggiunto il seguente:

- *Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui al Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, Procedura di utilizzo logo e Linee Guida, approvati come regole tecniche con DDG n. 3326 del 7/11/2017 e DDG n. 478 del 29/03/2019 a conclusione positiva del procedimento di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 (consultabile sul sito:*

*[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR\\_DipAgricoltura/PIR\\_AreeTematiche/PIR\\_Servizi/PIR\\_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR\\_Riconoscimentoetuteladeiprodottdiquality/PIR\\_QualitasicuragarantitadallaRegioneSiciliana](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR_Riconoscimentoetuteladeiprodottdiquality/PIR_QualitasicuragarantitadallaRegioneSiciliana)*

**al sottoparagrafo 8.2.3.3.1.6.** “Condizioni di ammissibilità” ai prodotti rientranti alla lettera b) dell’art.16 del Reg.(UE) n. 1305/2013, si aggiunge (dopo il secondo comma):

*Per i prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari approvati con decreto del Dirigente Generale e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in seguito alla positiva conclusione della procedura di informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 (consultabile sul sito:*

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR\\_DipAgricoltura/PIR\\_AreeTematiche/PIR\\_Servizi/PIR\\_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR\\_Riconoscimentoetuteladeiprodottdiquality/PIR\\_QualitasicuragarantitadallaRegioneSiciliana](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR_Riconoscimentoetuteladeiprodottdiquality/PIR_QualitasicuragarantitadallaRegioneSiciliana)

## **5. Effetti previsti dalle modifiche:**

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** l'ampliamento della gamma dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari cui possono aderire per la prima volta i beneficiari della sottomisura, potrebbe incrementare la partecipazione alla sottomisura.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.

**5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

## **Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2020**

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### **1.Programma:**

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

### **2. Base giuridica delle modifiche:**

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### **3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

L'art.20 del Reg.1305/2013, relativo alla misura 7 dei programmi di sviluppo rurale, prevede un sostegno per la stesura ed aggiornamento sia di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, sia di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. Il PSR Sicilia 2014/2020 al momento prevede, con la sottomisura 7.1, il sostegno per la stesura ed aggiornamento esclusivamente di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali. Poiché si è rilevato un ritardo nell'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, con la presente modifica viene proposto l'inserimento nella sottomisura 7.1 una seconda tipologia di intervento, con la quale sarà possibile sostenere il suddetto aggiornamento.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte:**

**Capitolo 8.2.** Descrizione per misura

**Paragrafo 8.2.7.** M07 - *Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)*

**Paragrafo 8.2.7.2** *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali viene così integrato:*

dopo il primo periodo viene inserito:

*D'altra parte, il territorio regionale possiede un importante patrimonio ambientale che va tutelato, oltre che per il suo valore intrinseco in termini di biodiversità, anche per le potenzialità che può offrire in termini di diversificazione delle attività agricole e di attrattività dei territori rurali.*

*Nello specifico, la Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 245 siti, di cui 213 SIC-ZSC, 16 ZPS e 16 siti di tipo C (SIC-ZSC /ZPS). Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite nei 58 Piani di Gestione (PdG) già approvati nel periodo 2010-2017, che adesso necessitano di essere aggiornati con l'adeguamento degli obiettivi e delle misure di conservazione habitat e specie specifici.*

*La regione possiede, inoltre, sei aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell'avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale. Tali zone umide sono tutelate dal sistema delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC); all'interno dei Siti Natura 2000 che comprendono le zone umide, il sistema regionale delle aree protette ha individuato le riserve naturali che tutelano in maniera rigida le aree di maggiore pregio ambientale. Le ZPS, ZSC*

*e SIC delle zone umide sono a loro volta comprese all'interno delle Important Bird Areas (IBA) siciliane, così come le zone individuate nell'ambito della convenzione di Ramsar.*

*Poiché quindi, tutte le zone umide siciliane sono, almeno in parte, incluse nei siti Natura 2000 esistenti, le misure di conservazione e l'aggiornamento dei piani di gestione consente di tutelare al meglio tali zone*

*Dall'analisi di contesto si evince un ritardo nell'aggiornamento dei suddetti n.58 Piani di gestione; tale ritardo può costituire una criticità anche ai fini della risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163/CE "Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione", nonché la messa in mora complementare "Individuazione di obiettivi e misure di conservazione habitat e specie specifici.*

a seguire, l'elenco dei fabbisogni cui risponde la misura viene integrato con il seguente:

*F12 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale;*

il capoverso successivo viene integrato ed è inserito un ulteriore obiettivo:

La misura fornisce, quindi, un contributo alle focus area 4a, 5c, 6a, 6b e 6c con l'obiettivo di:

*- tutelare le aree Natura 2000, attraverso il sostegno all'aggiornamento dei loro Piani di gestione.*

al termine del sottoparagrafo, l'elenco delle operazioni che si prevede di attivare viene così integrato:

- **Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali, nonché di Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico** (sottomisura 7.1); ~~e~~ *le due tipologie di intervento previste (7.1.1 e 7.1.2) contribuiscono direttamente **rispettivamente** alle FA 6b e 4a;*

il titolo del sottoparagrafo 8.2.7.3.1. viene così modificato:

*8.2.7.3.1.M07.1 Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*

**il paragrafo 8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento** viene così modificato:

il primo e secondo capoverso diventano:

~~Nell'ambito del~~ *La sottomisura 7.1 è articolata nelle due tipologie di intervento:*

- 7.1.1 sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali*
- 7.1.2 sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;*

*Con l'intervento 7.1.1. è previsto un supporto per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali C e D e dei servizi comunali di base. Tale intervento si inserisce, nell'ambito della FA 6.B, nel quadro delle misure definite dall'AdG per soddisfare il fabbisogno 19 "Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale".*

dopo il quarto capoverso viene inserito:

*Con l'intervento 7.1.2 viene invece sostenuto l'aggiornamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 per la parte relativa all'aggiornamento di dati sulle specie e gli habitat ed all'adeguamento di obiettivi e misure di conservazione habitat e specie specifici; poiché i siti Natura 2000 comprendono al proprio interno i Parchi e le Riserve regionali, ciò consentirà*

*un maggiore livello di tutela degli strumenti di gestione delle Aree protette istituite ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. Quanto sopra ad eccezione dei piani di gestione forestale che possono essere aggiornati con la Misura 8.*

*Tale intervento risponde al fabbisogno F12 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale e contribuisce prioritariamente alla FA 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".*

*Inoltre contribuisce all'obiettivo trasversale "ambiente" garantendo, con l'aggiornamento degli strumenti di gestione, la protezione delle aree naturali e la loro salvaguardia e quindi la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici.*

**il paragrafo 8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative** diventa:

Norme, leggi, piani e disposizioni *comunitarie*, nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia.

**il paragrafo 8.2.7.3.1.4. Beneficiari** diventa:

*Per le due tipologie di intervento:*

*7.1.1: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato.*

*7.1.2: Regione Siciliana, Enti gestori di aree protette e dei siti Natura 2000.*

**il paragrafo 8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili** viene così modificato:

il primo periodo diventa:

La ~~presente operazione~~ *tipologia di intervento 7.1.1* coprirà i seguenti tipi di costo:

dopo l'ultimo capoverso viene inserito:

*La tipologia di intervento 7.1.2 coprirà esclusivamente le spese relative alle fasi necessarie all'aggiornamento dei Piani di gestione e delle misure di conservazione, fino alla predisposizione degli elaborati definitivi.*

*Tali spese sono essenzialmente riconducibili a:*

- servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnoscience utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);*
- elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici, cartografie.*

**il paragrafo 8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità** diventa

#### ***Tipologia di intervento 7.1.1***

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali C e D e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

In ogni caso gli interventi sono ammissibili al finanziamento solo se rientranti in quadro complessivo di interventi diversi mirati a un progetto globale.

#### ***Tipologia di intervento 7.1.2***

*I Piani di gestione dovranno essere redatti sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria (Nota della Commissione sulla definizione delle misure di conservazione per i Siti Natura 2000), nazionale ("Linee guida per la gestione dei Siti Natura*

2000” - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 e “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” redatto dal Ministero dell’Ambiente) e regionale di riferimento.

La documentazione di supporto è rinvenibile sui siti del Ministero dell’Ambiente, della Commissione Europea e dell’ISPRA.

**il paragrafo 8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione** diventa

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

*Tipologia di intervento 7.1.1:*

- coerenza rispetto alle finalità della misura;
- numero di Enti coinvolti,
- potenziali destinatari dell’intervento.
- Importanza del progetto proposto per il progetto globale di cui fa parte.

*Tipologia di intervento 7.1.2:*

- *maggiore corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;*
- *al riferirsi a siti all’interno dei quali ricade un più elevato numero di ettari di SAU;*
- *al riferirsi a siti nei quali ricade il più elevato quantitativo di superficie ricadente nelle aree rurali “D” per come definite dal Programma.*

I principi dei criteri di selezione si tradurranno in griglie di criteri di selezione con relativo punteggio, che verrà sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza.

Nei bandi di selezione degli interventi da ammettere a contributo sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche:**

**5.1. Effetti sull’attuazione del programma:** la modifica comporterà l’attivazione della sottomisura 7.1 con l’emanazione di un bando regionale riferito alla tipologia di intervento 7.1.2.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** La modifica ha un effetto limitato sugli indicatori consistente nell’inserimento dello specifico indicatore di output nella Focus Area 4a. Tale inserimento verrà effettuato nell’ambito della prossima rimodulazione finanziaria.

**5.3. Nesso tra la modifica e l’Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall’AdP.

## **Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2020**

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### **1.Programma:**

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

### **2. Base giuridica delle modifiche:**

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### **3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:**

L'operazione 6.4.a *Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole*, prevede tra le tipologie di intervento anche quella relativa all'Agricoltura sociale. Tale settore, normato a livello nazionale dalla legge n.141 del 2015, ha riscontrato in Sicilia un interesse crescente. Dalle prime esperienze, registrate a partire dagli anni 80 si è avuto infatti un incremento delle aziende che si sono rivolte a tale approccio innovativo, basato sul binomio agricoltura multifunzionale/servizi sociali e terapeutico-assistenziali. L'associazione "*Rete delle Fattorie Sociali della Sicilia*", costituita nel 2011, nel 2018 vede aggregate 60 fattorie sociali e 13 associazioni e cooperative sociali. Riconoscendo l'importanza di tale settore, la Regione Siciliana, in attuazione della legge nazionale, nel 2017 si è dotata anch'essa di uno strumento normativo (Legge n.16/2017, art.41) che promuove l'agricoltura sociale quale esempio della multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali.

In tale contesto, si è valutato opportuno proporre una modifica della scheda dell'operazione 6.4a, descrivendo in maniera più dettagliata la tipologia di intervento dedicata all'Agricoltura Sociale ed indicandone in maniera puntuale nei diversi paragrafi, gli elementi distintivi, ove presenti, rispetto alle altre tipologie di intervento (agriturismo/fattorie didattiche). Quanto sopra con l'obiettivo, anche con un bando di prossima emanazione, di sostenere un'Agricoltura sociale con funzione terapeutica e riabilitativa che vede inevitabilmente coinvolto il mondo sanitario e socio-sanitario per l'apporto delle necessarie competenze e servizi specialistici.

Tale approccio, con una prospettiva evolutiva, vuole valorizzare l'enorme potenziale della ruralità a beneficio dei soggetti fragili, quali le Persone svantaggiate (art. 4 delle legge n.381/1991) e le persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte:**

**Capitolo 8.2.** *Descrizione per misura*

**Paragrafo 8.2.6.3.3.** - *M06.4.a Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole*

**Il Paragrafo 8.2.6.3.3.1.** *Descrizione del tipo di intervento* viene così modificato:

dopo il secondo capoverso viene aggiunto il seguente:

*Con l'operazione si intende inoltre rispondere al forte interesse nei confronti dell'Agricoltura sociale, quale esempio di multifunzionalità delle attività agricole a supporto di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali.*

al settimo capoverso l'elenco puntato viene modificato spostando in coda il punto già previsto per l'agricoltura sociale ed integrandone la descrizione nel modo seguente:

- *l'Agricoltura sociale, con l'obiettivo innovativo di promuovere anche un'ospitalità specialistica dedicata per lo svolgimento di attività sociali e socio-sanitarie di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura, per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, anche attraverso supporti specialistici socio-sanitari, psicologici e riabilitativi, nonché mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.*

*Tenuto conto della peculiarità delle attività riconducibili all'Agricoltura sociale, per tale tipologia di intervento nei paragrafi a seguire, ove previste, verranno esplicitate le relative specificità.*

#### **Paragrafo 8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative**

l'elenco puntato viene integrato dai seguenti riferimenti normativi:

- *Legge n.141/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);*
- *Legge Regionale n. 16/2017 art.41 (Agricoltura sociale);*

#### **Paragrafo 8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili**

dopo l'ultimo capoverso viene inserito quanto segue:

***Per gli interventi relativi all'Agricoltura sociale, sono ammissibili le seguenti spese:***

- *ristrutturazione, recupero, sistemazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, delle aree di pertinenza e delle aree esterne da destinare alle attività di agricoltura sociale;*
- *realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, termico – idrosanitario, telefonico, etc.), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;*
- *realizzazione/acquisto di strutture in legno per il ricovero degli animali e per la conservazione delle attrezzature da destinare alle attività previste;*
- *acquisto di dotazioni strumentali, arredi, hardware, software, segnaletica e attrezzature specifiche;*
- *spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12% dell'importo dell'investimento.*

*Sono esclusi gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I del trattato.*

*Sono esclusi gli investimenti per le produzioni agricole. Le opere da realizzare devono essere destinate alle attività extra-agricole. Se le stesse si usano parzialmente per attività agricole, bisogna definirne l'aliquota e definire il costo sovvenzionabile con l'operazione 6.4.a.*

#### **Paragrafo 8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità**

dopo l'ultimo capoverso viene inserito quanto segue:

***Per la tipologia di intervento Agricoltura sociale:***

- *il sostegno è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con Enti pubblici competenti per territorio e/o cooperative sociali e/o organizzazioni di volontariato, ecc., per i servizi socio-assistenziali e sociosanitari;*

*- per gli edifici aziendali destinati all'attività sono ammissibili interventi di ristrutturazione su fabbricati già esistenti, come definiti dalla normativa vigente (art. 3 della legge 96/2006), e che abbiano comunque un utilizzo anche pregresso per l'attività agricola.*

*Non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.*

*Il sostegno è limitato agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole.*

**Paragrafo 8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

dopo l'elenco puntato viene inserito quanto segue:

*Principi dei criteri di selezione per la tipologia di intervento Agricoltura sociale*

- *Destinatari target degli interventi*
- *Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica di diversificazione.*

**Paragrafo 8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

dopo il secondo capoverso viene inserito:

*Per la tipologia di intervento Agricoltura sociale il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti "de minimis" con un'intensità di aiuto del 75%.*

**Paragrafo 8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura**

il primo capoverso è così integrato:

In relazione a quanto sopra e a quanto riportato nella scheda della misura, di seguito vengono descritti i controlli che verranno eseguiti per la verifica delle condizioni di ammissibilità *se pertinenti*:

nella tabella viene inserita la seguente riga:

<b>Condizione di ammissibilità</b>	<b>Normativa da applicare</b>	<b>Modalità di controllo</b>
<i>Sottoscrizione convenzione per servizi socio-assistenziali e socio-sanitari</i>	<i>Sottoscrizione convenzione</i>	<i>Verifica documentale</i>

**5. Effetti previsti dalle modifiche:**

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica consentirà l'emanazione di un bando specificamente indirizzato agli interventi di Agricoltura sociale.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** non si prevedono effetti significativi sugli indicatori.

**5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.